

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 marzo 2007 e modificato con deliberazioni nn. 12 del 19 febbraio 2008 e 27 del 6 luglio 2012.

## Articolo 1

### APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

## Articolo 2

### DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. Per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è così stabilita:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
fino a 13.000 euro	Esente
Da 0 e fino a 15.000	0.67
oltre 15.000 e fino a 28.000	0.70
oltre i 28.000 euro e fino a 55.000	0.75
oltre i 55.000 e fino a 75.000	0.78
oltre 75000	0.80

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

### **Articolo 3**

#### **ESENZIONI**

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta per redditi fino a 13.000 euro, determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni. Per redditi che superano la soglia di esenzione di 13.000 euro, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull'intero ammontare del reddito stesso.

### **Articolo 4**

#### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 marzo 2007, n. 15 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 5 aprile 2007 al 5 maggio 2007.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 febbraio 2008, n. 12 (e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 25 febbraio al 26 marzo 2008), e con deliberazione del 6 luglio 2012, n. 27 (e pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* per 30 giorni consecutivi e cioè dal 17 luglio al 16 agosto 2012).

## **ESECUTIVITA'**

Il presente regolamento è entrato in vigore dopo il 15° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.